

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL PONTE CON L'AFRICA APS"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO E DURATA

Art. 1 – Denominazione

A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana, degli art. 36-37-38 del Codice Civile e del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) è costituita una associazione di promozione sociale libera, culturale, apolitica, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, salvo delibera d'assemblea che ne decida lo scioglimento, e senza scopo di lucro, denominata **"IL PONTE CON L'AFRICA APS"**, in seguito anche associazione.

Art. 2 – Sede

1. La sede legale dell'associazione è attualmente ubicata nel Comune di Bologna (BO).
2. Il cambio di sede all'interno del medesimo comune non comporta alcuna variazione né di statuto né di regolamento interno e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria.
3. L'associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Scopo sociale

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico.

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- 1) contribuire alla salute, alla nutrizione, al superamento delle problematiche connesse alla malnutrizione e all'assenza di istruzione nel continente africano, in particolare promuovendo attività rivolte alla scolarizzazione, sia per l'apprendimento della lingua madre che delle lingue adottate ufficialmente, sia per l'apprendimento delle materie umanistiche e storiche, matematiche e scientifiche per lo sviluppo culturale, giuridico, artistico, letterario e civile della popolazione africana;
- 2) contribuire alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani;
- 3) contribuire alla pratica e alla difesa dei diritti e delle libertà civili, individuali e collettive.

L'Associazione **non ha scopo di lucro** e persegue esclusivamente finalità **civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della assistenza**, della socializzazione, della **solidarietà sociale** e di auto-mutuo aiuto, oltre che di informazione, divulgazione e formazione.

Nell'ambito delle attività di interesse generale previste **dall'art.5 del D. Lgs.117/2017** e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione svolge le seguenti:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e formativa; che si concretizzano nel:

- promuovere e organizzare dei percorsi idonei a sviluppare la consapevolezza: **a)** del valore del territorio, **b)** degli utilizzi delle risorse del paese, sia dal punto di vista dello sviluppo delle tecniche di coltivazione e produzione agro-alimentari e di tutto ciò che concerne la nutrizione e il bilanciamento alimentare che per quanto attiene la gestione delle risorse naturali e geologiche del territorio stesso, **c)** delle normative che riguardano il territorio per favorirne l'utilizzo direttamente a favore della popolazione africana;

- organizzare corsi finalizzati all'apprendimento di mestieri che possano portare alla creazione di lavoro e di professionalità in Africa, con la finalità di contrastare ed eliminare lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, garantire condizioni di lavoro sicure per una esistenza libera e dignitosa delle persone ivi residenti contrastando il lavoro infantile;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; che si concretizzano nel:

- promuovere ed organizzare attività culturali di varie tipologie: eventi sportivi, musicali, artistici, spettacoli, performance teatrali, dimostrazioni culinarie, e qualsiasi altra forma di intrattenimento culturale;
- promuovere ed organizzare attività educative, didattiche e di sostegno nei confronti delle donne, dei bambini, dei disabili, degli anziani e delle classi sociali disagiate e bisognose in genere; organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo artistico-letterario, musicale, del *fai-da-te*;
- editare e diffondere riviste e ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D. Lgs.117/2017; che si concretizzano nel:

- aiutare le strutture già esistenti in Africa volte a sostenere la salute, ad alleviare la sofferenza della popolazione e a diffondere le conoscenze per la prevenzione delle malattie, implementando l'istruzione sanitario-alimentare fin dall'età scolare come percorso educativo e cercando di promuovere nei giovani adulti il desiderio di intraprendere una formazione infermieristica, medica e chirurgica anche all'estero o presso le organizzazioni che già operano sul territorio africano per creare in loco appositi centri volti alla cura e prevenzione delle malattie, all'assistenza alla natalità e alle eventuali complicazioni post parto, e alla cura delle ferite di guerra e mutilazioni;

d) promozione della cultura, della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. che si concretizzano nel:

- essere un organismo "vivente" di formazione e informazione, di unione e riunione, di apprendimento e approfondimento, di garanzia e di vigilanza volto a verificare l'avanzamento dell'applicazione dei diritti e la massimizzazione delle tutele; un "canale aperto" per ragionare sulle patologie e sul futuro della popolazione africana, un luogo di conoscenza, consapevolezza e condivisione di valori fondanti e finali;

Per tali scopi l'associazione potrà:

- avanzare proposte agli Enti pubblici e privati per promuovere e diffondere le suddette attività;
- partecipare a bandi, concorsi, gare Comunali, Regionali, Nazionali, Europe ed Extra-Europee, a qualsiasi altra iniziativa indetta da enti pubblici o privati per reperire fondi;
- favorire, attraverso le attività proposte o organizzate, i contatti tra Soci e l'impegno reciproco nelle iniziative;
- avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Potrà inoltre avvalersi, di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- attuare operazioni commerciali propedeutiche o collegate alle attività istituzionali;
- dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali.

L'attività è svolta a favore di propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS con le modalità e nei limiti previsti dalle norme attuative, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle normative attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività in sede di approvazione di bilancio.

Art. 4 – Oggetto sociale

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione intende promuovere varie attività sul territorio italiano, per esempio organizzando eventi di divulgazione della cultura africana, delle problematiche connesse al territorio, alla popolazione e alla legalità. Con i fondi raccolti in questi eventi, grazie alle erogazioni liberali, si vuole realizzare gli scopi anzidetti dell'associazione in Africa. In particolare, richiamate le attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, si vuole organizzare in Italia:

- Attività di raccolta fondi per l'associazione;
- Attività per tutelare e promuovere l'autodeterminazione delle donne e garantire un efficace supporto e sostegno alle comunità indigene che lottano per proteggere la loro terra e i loro territori.
- Attività di promozione e divulgazione delle realtà africane con proiezione di fotografie e immagini della natura, tradizioni e religiosità dell'Africa con uno sguardo più attento alla realtà della Repubblica Democratica del Congo, inviate da missionari e/o persone che direttamente hanno visitato, vissuto o vivono tra la popolazione africana;
- Attività di raccolta di materiale per il sostentamento e la cura delle comunità locali, in via esemplificativa ad uso scolastico, sanitario, di uso corrente per la vita quotidiana, per l'attività agricola, di pesca e di allevamento, per il trasporto di persone e cose, da poter donare alle comunità africane;
- Attività di divulgazione a supporto di problemi nutrizionali, insegnamenti alimentari, sensibilizzazione all'eliminazione degli sprechi, al recupero dei cibi;
- Laboratori artigianali abbinati a mostre di lavori, manufatti, etc. con finalità di raccolta fondi per l'associazione per favorire le erogazioni liberali e verso i soggetti fragili italiani e/o africani;
- Laboratori o eventi divulgativi, per bambini e adulti, sul tema della tutela ambientale;
- Attività ricreative con i bambini;
- Attività ricreative con sportivi, con adolescenti, anziani, collezionisti, con persone incentrate sulla socializzazione e condivisione di tempo e passioni;
- Ogni altra attività utile a sostenere le famiglie, a supportare le persone con difficoltà e a dare mezzi finanziari all'associazione da reinvestire per gli scopi istituzionali.

Art. 5 – Durata

L'associazione ha durata illimitata, salvo quanto stabilito dal presente statuto o dalle norme di legge.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 6 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva appositamente stanziati e costituiti con eccedenze di bilancio;
 - c) eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari.
2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a) contributi associativi;
 - b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - d) eventuali proventi per prestazioni di servizi agli associati o a terzi;
 - e) utile eventualmente derivante dalla gestione;
 - f) entrate da attività diverse, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e nei limiti vigenti previsti per gli Enti del Terzo Settore (ETS) e relative norme successive e attuative;

- g) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - h) Contributi dell'Unione Europea e di organi internazionali;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs.117/2017 che concorre ad incrementare l'attivo dell'associazione.
3. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle **Quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo** e da eventuali **Contributi straordinari, stabiliti dall'assemblea**, che ne determina l'ammontare e le finalità.
 4. È fatto **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, il fondo comune (costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da **utili o avanzi di gestione**, capitale, fondi, riserve comunque denominati) agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 5. **Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**
 6. **L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.** Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, producendo all'associazione apposita documentazione in originale.
 7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

Art. 7 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, eccetto il primo anno in cui l'inizio dell'esercizio coincide con la data di costituzione e termina comunque al 31 dicembre dello stesso anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo, o rendiconto gestionale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario. Qualora il volume d'affari lo richieda, il Consiglio Direttivo può redigere il bilancio preventivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario e l'eventuale bilancio preventivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile e sono redatti secondo gli schemi previsti dalle relative norme di attuazione del Codice del Terzo Settore
3. Essi devono essere depositati in copia presso la sede dell'Associazione entro 8 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato. A tali documenti verrà data inoltre la pubblicità richiesta dalle norme vigenti.

TITOLO III - SOCI

Art. 8 – Requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. All'Associazione possono aderire:
 - le persone fisiche senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che ne condividono lo scopo di cui all'art. 3 e che sono interessate alle attività di cui all'art. 4 e che si impegnino a rispettarne lo Statuto;
 - Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale) che condividono le finalità dell'associazione e si impegnino a rispettarne lo Statuto.
3. Tutti i soci, persone o enti, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota

annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

4. Non sono ammessi soci temporanei né limitazioni temporali alla partecipazione alla vita associativa in genere.
5. Le quote associative non sono trasmissibili, rimborsabili né rivalutabili.
6. Chi intende essere ammesso all'Associazione quale socio, dovrà presentare al Consiglio Direttivo dell'Associazione una domanda scritta, nonché la dichiarazione di volersi attenere a quanto disposto dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
7. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.
8. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione dell'aspirante associato entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, la quale deve contenere l'esplicita accettazione dello statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione. In caso di rigetto della ammissione, debitamente motivato, è diritto dell'aspirante associato, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione del rigetto, presentare ricorso alla Assemblea dei soci che si pronuncia nei successivi 30 giorni.
9. I soci, all'atto dell'ammissione, sono tenuti a versare una quota di iscrizione il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo e che ha validità da gennaio a dicembre dell'anno in cui viene pagata.
10. L'ammissione del socio dovrà essere annotata nel Libro degli Associati.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio e sanzioni

1. La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:
 - a) per recesso del socio, esercitabile in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
 - b) per decadenza causa il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dall'associazione
 - c) per esclusione in seguito alla violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, per la commissione di atti in violazione a norme di legge, di statuto, di regolamento o di deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo, o per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'associazione, sui suoi rappresentanti o soci. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione, in forma scritta, dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio con il socio interessato;
 - d) per morte del socio o estinzione della persona giuridica o ente.
2. In caso di esclusione del socio, il relativo provvedimento di esclusione emesso dal Consiglio Direttivo deve essere debitamente motivato e riportare le ragioni dell'esclusione; il socio escluso può, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di esclusione, impugnare il medesimo provvedimento dinanzi alla Assemblea dei soci che deve essere convocata nei successivi 30 giorni.
3. Oltre all'esclusione, in caso di comportamento difforme da parte del socio che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione e nei casi di cui al precedente comma 1, lett. c), il Consiglio direttivo, assunte le dichiarazioni – in contraddittorio – del socio interessato, potrà assumere provvedimenti sanzionatori più lievi e disciplinati in apposito regolamento.
4. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.
5. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
6. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 10 – Diritti e doveri dei soci

1. La qualità di socio dà diritto a: partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi come la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate e alle assemblee convocate, che potrebbero svolgersi o solo in "presenza nel locale designato", o eventualmente esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in "audio-video-

conferenza”, o in maniera “ibrida” potendo alcuni soci riunirsi in presenza presso il locale indicato nella convocazione dell’assemblea e altri accedere in audio-video-conferenza. Il collegamento deve comunque avvenire con mezzi e strumenti audio-video idonei a garantire una corretta telecomunicazione, l’identificazione del partecipante e la possibilità di essere riconosciuto; la possibilità di intervento da remoto, garantendogli la partecipazione diretta e l’esercizio del diritto di voto, in regola con la normativa vigente.

2. Hanno diritto di frequentare l’associazione per una sola volta e accompagnati da un socio coloro che desiderano aderire all’associazione e vogliono approfondire la conoscenza della stessa. La richiesta deve essere formulata per iscritto prima di accedere ai locali o di partecipare alla eventuale incontro in audio-video-conferenza, visibilmente affiancato dal socio che lo presenta. In particolari occasioni il Consiglio direttivo potrà decidere di consentire l’accesso o il collegamento in audio-video-conferenza con mezzi di telecomunicazione, ai soli soci dell’associazione.
3. I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:
 - la partecipazione all’Assemblea dei soci;
 - eleggere i componenti degli organi associativi e, se maggiorenni, concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche e Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o delegati; nei casi in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
 - chiedere la convocazione nei termini previsti dal presente statuto;
 - formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto
 - **esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta del socio da presentare al Presidente del Consiglio direttivo** indicando il libro sociale per cui si richiede l’accesso e, laddove possibile, i documenti che si intendono visionare. Il Presidente dell’organo direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, comunica al socio interessato la data e le modalità. La consultazione avviene presso la sede sociale, senza possibilità di portare documenti e materiale originale all’esterno (salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo);
 - essere informati sull’attività associativa;
 - il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.
4. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto del presente statuto e degli eventuali regolamenti, secondo le deliberazioni assunte dagli organi competenti.
5. In particolare, i soci hanno i seguenti doveri:
 - versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
 - rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi dell’associazione
 - contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità e sotto la direzione ed il coordinamento del Consiglio direttivo;
 - non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’associazione;
 - astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l’obiettivo dell’Associazione o che possa gettare discredito sull’associazione, sui suoi rappresentanti o soci.

Art. 11 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto tutti i soci che, al momento della convocazione, risultano iscritti nel libro dei Soci e che hanno interamente versato la quota associativa.
2. Sono eleggibili alle cariche sociali e godono dunque dell’elettorato passivo tutti i soci che:
 - abbiano raggiunto la maggiore età;
 - non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad

un anno.

3. Hanno diritto di voto tutti i soci, anche minorenni, fatta salva la possibilità dell'esercizio del diritto di voto da parte di coloro che ne detengono la responsabilità genitoriale.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 12 – Organi

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente
 - d) l'Organo di controllo, se istituito.

Art. 13 – Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola col **pagamento della quota associativa annuale alla data di convocazione** della stessa. Ciascun socio ha diritto ad un voto, ai sensi dell'articolo 2532 comma 2 del Codice civile. Non sono ammesse deleghe.
2. **L'Assemblea** è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio per **l'approvazione del rendiconto economico-finanziario** e, se necessario, del bilancio preventivo. Deve inoltre essere convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno i 2/3 (due terzi) del Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, l'assemblea può svolgersi mediante l'utilizzo di sistemi audio – video così come regolato nel proseguo del presente articolo, al successivo punto 4, relativo alle sedute a distanza.
3. Gli argomenti dell'ordine del giorno sono stabiliti dal Consiglio direttivo o da almeno dieci associati che faranno pervenire richiesta scritta in tal senso al Consiglio direttivo nel termine di tre giorni antecedenti la data di fissazione dell'Assemblea.
4. Le date di convocazione, i rispettivi orari e il luogo delle assemblee sono stabilite dal Consiglio direttivo. Le assemblee possono essere tenute anche a distanza, con collegamento audiovisivo da remoto tramite "link di accesso", incedibile a terzi, con piattaforma disponibile che comunque garantisca l'accesso riservato solo con apposito riconoscimento dell'associato, in entrata alla riunione telematica. Il socio deve poter essere identificato visivamente dal Presidente dell'assemblea perché quest'ultimo possa svolgere le sue funzioni. inerenti la validità dell'assemblea, garantendo il diritto di intervento alla discussione e di voto dell'associato.
5. L'annuncio della convocazione dell'Assemblea dei soci è fatto, a cura del Consiglio direttivo, mediante avviso trasmesso tramite e-mail ordinaria dell'associazione o pubblicazione sul suo sito web. L'invio della e-mail o la pubblicazione sul sito della convocazione ai soci, deve avvenire almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere obbligatoriamente le date, gli orari, della prima e della seconda convocazione, il luogo e gli argomenti da trattare e, nel caso di convocazione con accesso in forma "ibrida" o esclusivamente in conferenza audio-video, deve indicare anche la Piattaforma e il relativo Link per l'accesso.
7. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti i consiglieri sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi l'assemblea nomina un Presidente temporaneo.
9. L'Assemblea si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile sue eventuali modificazioni
10. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea; in caso di sua assenza, all'apertura

della seduta l'assemblea provvederà ad eleggere un segretario temporaneo tra i soci presenti.

11. Ciascun associato esprime un solo voto; l'elettorato sia attivo che passivo può essere esercitato dal Socio decorsi almeno tre mesi dalla ammissione; ciascun socio può ricevere un massimo di tre deleghe.

Art. 14 – Competenze e Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

1. E' competenza dell'assemblea **ordinaria**:
 - a. La nomina/revoca dei membri del consiglio direttivo e dell'organo di controllo (laddove il parametro dimensionale lo richieda)
 - b. La vigilanza sugli organi nominati.
 - c. La Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.
 - d. L'eventuale Regolamento dei lavori assembleari.
 - e. Fissare le linee di indirizzo dell'attività annuale.
 - f. L'approvazione del rendiconto economico-finanziario e dell'eventuale bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio direttivo.
 - g. La destinazione di eventuali Avanzi di Gestione alle attività istituzionali.
 - h. Delibera su eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi o non ammessi.
 - i. Tutto quant'altro le è attribuito per legge o per statuto e atto costitutivo o proposti dal Consiglio direttivo.
2. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, trascorse almeno 24 ore dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci. È ammessa la partecipazione anche con collegamento da remoto, oltre che in presenza.
3. L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
4. L'assemblea **straordinaria** dei soci, convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, **delibera**:
 - a) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori e individuazione dell'Ente del Terzo Settore cui devolvere il patrimonio;
 - b) sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo,
 - c) sulla trasformazione, fusione, scissione dell'associazione,
 - d) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita **in prima convocazione** con l'intervento di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; **in seconda convocazione** è validamente costituita con l'intervento di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.
6. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
8. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.
9. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e delle stesse deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale nella bacheca della sede sociale.
10. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Art. 15 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra gli associati e tra le persone fisiche indicate da enti associati. Ai fini delle cause di ineleggibilità e di decadenza si fa riferimento all'art.2382 c.c. Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. **Il Consiglio direttivo deve operare nel rispetto delle previsioni dell'art. 26 Codice del Terzo Settore.**
2. I soci che intendono candidarsi devono presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere l'affissione di una lista di persone eleggibili.
3. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio.
4. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese come previsto dal CTS durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.
5. Il Consiglio direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare al suo interno il Presidente, il Vice- Presidente il Segretario e facoltativamente il Tesoriere. Il Consiglio direttivo può costituire tra i suoi componenti una direzione esecutiva composta da uno o più consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.
6. Al Presidente spetta la Firma e la Rappresentanza Legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. In caso di morte o dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per procedere a nuove nomine.

Art. 16 – Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo dirige l'attività associativa, amministra il patrimonio dell'Associazione e rende conto del proprio operato all'Assemblea dei soci. In particolare:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice- Presidente, un Segretario e facoltativamente un Tesoriere;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio o rendiconto consuntivo ed eventuali progetti di bilancio preventivo da presentare all'Assemblea dei soci;
- stabilisce l'importo delle quote associative annuali;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione;
- redige gli eventuali Regolamenti interni – e le loro variazioni – che dovranno essere presentati all'Assemblea dei soci.
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sull'attività e sulle iniziative dell'Associazione;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce le modalità e le norme per la prestazione dei servizi agli associati;
- procede alla nomina di eventuali dipendenti e impiegati dell'Associazione nonché regola l'attività di eventuali collaboratori o prestatori di lavoro occasionale;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 17 – Convocazione del Consiglio, Quorum costitutivi e Voto

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o che ne sia fatta richiesta da

almeno due consiglieri e, comunque, almeno una volta l'anno, per deliberare in ordine al bilancio o rendiconto economico-finanziario ed al bilancio preventivo e all'ammontare della quota associativa.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail almeno 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, Il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti e tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno, nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal soggetto con più anzianità in associazione.
2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è sufficiente la maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità di voti si consulteranno i soci fondatori affinché diano una loro valutazione.
5. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto a cura del Segretario, relativo verbale da lui sottoscritto e da chi ha presieduto l'adunanza, i verbali vengono conservati agli atti, annotati su apposito Libro.
6. Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio direttivo, viene dichiarato decaduto.

Art. 18 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.
2. Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
4. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, tutte le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.
5. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
6. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte, tuttavia possono essere rieletti. Essi, tuttavia, possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o dell'assemblea ordinaria. In tal caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.
7. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità e urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 19 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione ed è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i vari consiglieri sullo stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto economico-finanziario accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate ed alle uscite.
2. Il Tesoriere ha l'obbligo, avvalendosi anche di professionisti esterni, di redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.
3. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato, ma può essere rieletto.
4. Il tesoriere può essere rimosso con decisione della metà dei membri del Consiglio direttivo o con delibera a maggioranza qualificata dell'assemblea ordinaria. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 20 – Segretario

1. Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle assemblee dei soci e del Consiglio direttivo, collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'associazione e vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
2. Il Segretario è il responsabile della tenuta di tutti i libri sociali; provvede ad aggiornarli, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre, è responsabile delle attività promozionali e di pubbliche relazioni di cui l'associazione ha bisogno per lo svolgimento della propria attività.
3. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto.
4. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio direttivo o con delibera a maggioranza qualificata dell'assemblea ordinaria. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Art.21 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 (C.T.S.) e ss.mm.
2. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo alla loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
 - esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del Codice del Terzo Settore.
4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 22 – Libri sociali Obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- il Libro degli Associati;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;

- il registro dei Volontari.

Per le modalità da seguire per consultazione dei libri e/o documenti dell'associazione da parte dell'associato si rinvia all'art. 10 - paragrafo 3) del presente statuto.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

Art. 24 – Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile come indicato al punto 8 dell'art.14 del presente Statuto.
2. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.
3. In caso di **scioglimento**, il patrimonio residuo è **devoluto**, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, **ad uno o più altri ETS** (individuati dall'Assemblea Straordinaria degli associati in sede di delibera di scioglimento dell'associazione, dall' Organo di Amministrazione) o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale.

Art. 25 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore, e relative leggi speciali e attuative in materia.

Bologna li, 10/04/2026

Il Presidente

Alessandro Geronzi

AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di BOLOGNA
..... allegato dell'atto
Registrato al n. **768** Serie **3**
24 APR. 2026
II DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA
IL FUNZIONARIO
Martina Ottavelli

